



COMUNE DI CARAMANICO TERME

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E UTILIZZO DEL PERMESSO ROSA

Indice

Art.1 – Normativa di riferimento.

Art.2 – Soggetti Beneficiari - Requisiti.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

Art.4 - Validità del permesso rosa.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso - Sanzioni.

Art.7 – Entrata in Vigore

Art.8 - Disposizioni finali.

Art.1 – Normativa di riferimento.

1. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito NCdS) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021
2. La norma specificata introduce nel NCdS e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett.d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».
3. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del NCdS, nel comma 2, la lett.g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni), che testualmente cita: *“1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento. 2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento. 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso improprio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. 4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro”*.
5. Va ricordato che l'art.159 del NCdS prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, venga posto in divieto di sosta su stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
6. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Art.2 - Soggetti Beneficiari- Requisiti.

1. I soggetti beneficiari sono le donne in stato di gravidanza dal terzo mese e/o genitore con prole di età inferiore ad anni due.
2. Ai fini del predetto Regolamento si definiscono donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto. Ai fini del predetto Regolamento si definiscono genitori con un

bambino di età non superiore a due anni il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità.

3. I requisiti per ottenere il Contrassegno Temporaneo Rosa (CTR) sono:

- Essere residente nel comune di Caramanico Terme;
- Essere in stato di gravidanza dal terzo mese e/o genitore con prole di età inferiore ad anni 2.

Art. 3 Modalità di Rilascio e Utilizzo Del Permesso Rosa.

Per usufruire dei "parcheggi rosa" è necessario avere il Contrassegno Temporaneo Rosa, da esporre in modo ben visibile, sul cruscotto all'interno dell'auto.

Al fine di ottenere il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa, i soggetti residenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, devono presentare domanda su apposito modulo, cui seguirà il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa.

Il modulo di *RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO TEMPORANEO ROSA* sarà reperibile direttamente presso gli Uffici comunali.

L'istanza, in carta semplice, presentata al protocollo del Comune di Caramanico Terme, deve essere debitamente compilato e corredato dei seguenti allegati:

- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza;
- Copia di un valido documento di riconoscimento;

Il possesso del Contrassegno Temporaneo Rosa consente di sostare, per il tempo stabilito, negli stalli di sosta denominati "Parcheggi Rosa", delimitati dal colore rosa e destinati esclusivamente alle donne in stato di gravidanza e/o genitore con prole neonatale, conducenti di veicoli privati. Il contrassegno deve essere esposto sul cruscotto all'interno del veicolo, insieme al disco orario indicante l'ora di inizio sosta ed è valido, dopo il parto, solo in presenza del bambino.

Art.4 - Validità.

Il contrassegno temporaneo rosa ha validità a partire dalla data del rilascio fino a 30 giorni dopo la data presunta del parto da indicare nella richiesta. Tale scadenza sarà prorogata fino al compimento del secondo anno di età dell'infante previa presentazione del relativo certificato di nascita. Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del Permesso Rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal precedente articolo 3, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente permesso qualora deteriorato.

Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso - Sanzioni.

L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.

La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata, oltre che allo stato di gravidanza, alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano

beneficiare. Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il genitore in presenza del bambino di età inferiore ai due anni.

Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso, inoltre, quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale.

Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta.

Art.7 – Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività

Art.8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del NCdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla L. n.241 del 7 agosto 1990.

Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

- A. Contrassegno identificativo del "Permesso Rosa";
- B. Modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa".

Il Dirigente Responsabile del Settore Amministrativo potrà, al variare delle disposizioni normative tecniche, variare i contenuti degli allegati A e B, senza ulteriore necessità di variazione regolamentaria.